

Codice A1805A

D.D. 26 luglio 2018, n. 2241

Art. 10 l.r. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto "Ripristino delle difese sul Torrente Pellice nei pressi del ponte ex linea ferroviaria, nei Comuni di Bricherasio e Campiglione Fenile (TO)", presentato dall'AIPO - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006.

Vista l'istanza presentata in data 06/04/2018, con la quale il proponente, ing. Carlo Condorelli, in qualità di delegato del legale rappresentante dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), con sede in Strada Garibaldi 75 – 43121 Parma (PR), ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto "Ripristino delle difese sul Torrente Pellice nei pressi del ponte ex linea ferroviaria, nei Comuni di Bricherasio e Campiglione Fenile (TO)";

preso atto che:

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23 marzo 2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti al deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998;

il progetto consiste nella realizzazione di tre repellenti in massi sulla sponda destra a monte del ponte, in Comune di Campiglione Fenile, unitamente alla movimentazione dei depositi litoidi presenti in alveo con successivo ripascimento dei tratti di sponda in erosione, in aree comprese tra i territori di Campiglione Fenile e Bricherasio;

gli interventi ricadono all'interno delle fasce fluviali A e B del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico ed in area a vincolo paesaggistico ex d. lgs. 42/2004;

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 10558/A1605A del 12/04/2018, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e quali altre Direzioni regionali interessate: Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; Competitività del Sistema regionale; Agricoltura;

in data 18/04/2018 sono stati pubblicati sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché l'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 1291/A18000 del 09/05/2018, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Responsabile del Settore Difesa del Suolo;

dato atto che:

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata effettuata in data 12/07/2018 la riunione della Conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui

all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

preso atto che:

l'intervento in progetto attua le previsioni del Programma di Gestione dei sedimenti del torrente Pellice (intervento 8-C1), ove viene segnalata la presenza di una difesa strategica danneggiata dall'evento di piena del novembre 2016 e consiste nel ripristino della suddetta difesa, seppur con tipologie differenti dal preesistente (pennelli in cassero) e nel ritombamento con materiale depositatosi nell'evento di piena a monte e a valle del ponte ex ferroviario.

considerato che:

gli interventi in progetto sono compatibili con la vigente pianificazione di bacino e non interessano direttamente aree parco o riserve regionali, nazionali e provinciali o siti della Rete "Natura 2000, né sono presenti aree tutelate in prossimità dei luoghi dei lavori;

il progetto, consistendo in un rifacimento di difese spondali già esistenti, non introduce ulteriore artificializzazione dell'alveo e delle sponde nel tratto di Pellice interessato, la cui qualità morfologica, attestata dall'indice IQM (ISPRA 2014), si pone al limite tra il livello "sufficiente" ed il "buono";

quanto proposto risulta coerente con l'assetto morfologico indicato nel Programma generale di gestione dei sedimenti Stralcio torrente Pellice e torrente Chisone, approvato con d.g.r. 49-3650 del 28/03/2012, predisposto in attuazione della "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua" dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, e sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (d.g.r. 43-3066 del 05/12/2011);

le modalità di intervento non prevedono l'asportazione del materiale litoide dall'alveo, e sono quindi coerenti con i contenuti dell'articolo 117, comma 2 quater del d.lgs.152/2006 e s.m.i., nello specifico con l'indicazione, alla lettera c), che *"all'asportazione dal corso d'acqua (dei sedimenti) è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso"*;

la tipologia di intervento di ricostruzione e consolidamento della linea di sponda mediante l'inserimento di pennelli in cassero, che non emergono sul piano campagna, minimizza l'impatto paesaggistico dell'opera;

il taglio della vegetazione posta sui depositi e sulle sponde sarà limitato ai siti dove verranno realizzate le opere ed avrà impatto temporaneo correlato alla fase di cantiere;

le principali componenti ambientali che possono risentire negativamente della realizzazione del progetto, limitatamente alla fase di cantiere, possono essere individuate nella qualità delle acque e nello stato delle popolazioni ittiche; gli effetti sulla qualità dell'aria e sulla qualità acustica dei luoghi in concomitanza con la fase realizzativa sono ritenuti di carattere locale e di intensità modesta e saranno comunque mitigati con opportuni accorgimenti e buone pratiche;

gli interventi in progetto non presentano particolari criticità dal punto di vista ambientale e paesaggistico e sono compatibili con la salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e con la tutela della fauna selvatica ed acquatica;

le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria possono essere risolte con specifiche condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento e dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione;

preso atto infine che il proponente, con nota prot. n. 17887 del 26/07/2018, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del d.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

a seguito di quanto sopra richiamato, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'allegato V del d.lgs. 152/2006, in accordo col Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, si ritiene che il progetto non necessiti di essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali elencate nell'Allegato A;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

visto il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto il d.p.r. 357/1997 e s.m.i.;

vista la l.r. 40/1998;

vista la l.r. 19/2009;

vista la d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999;

vista la d.d. n. 1291/A18000 del 09/05/2018 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di ritenere che il progetto "Ripristino delle difese sul Torrente Pellice nei pressi del ponte ex linea ferroviaria, nei Comuni di Bricherasio e Campiglione Fenile (TO)", presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento e dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

L'estensore

ing. Roberto Fabrizio

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo

ing. Gabriella Giunta

Allegato

Allegato A

Fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto "Ripristino delle difese sul Torrente Pellice nei pressi del ponte ex linea ferroviaria, nei Comuni di Bricherasio e Campiglione Fenile (TO)"

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del giudizio di valutazione di incidenza

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

Le amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

In particolare, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del giudizio di valutazione di incidenza

Fase di progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam*

- 2.1 Poiché le attività sono localizzate in un contesto agricolo irriguo in cui sono presenti infrastrutture irrigue consortili come definite dalla l.r. 21/1999, dovranno essere mantenute e garantite la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. Il proponente dovrà verificare con i soggetti gestori della rete irrigua che operano nell'area di intervento le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con i canali e concordare il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della stessa in maniera agevole e in sicurezza. A tal fine si invita a fare riferimento al "Consorzio Irriguo Val Pellice Cavourese"

(c/o Comune Campiglione Fenile, Piazza San Germano, 5 - 10060 Campiglione Fenile (TO) – tel. 0121.590590).

- 2.2 Nelle successive fasi progettuali si dovrà provvedere a individuare le cave attive presso cui reperire i materiali lapidei necessari (blocchi).
- 2.3 Poiché sono previste attività in alveo, il proponente dovrà attenersi alla “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”, approvata con d.g.r. 72-13725 del 29/03/2010. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica. Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla d.g.r. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l’autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici della Città Metropolitana competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica. Il testo coordinato della disciplina sopra citata è scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina:
http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disciplina_lavori_alveo.pdf.
In particolare, si dovrà evitare il disturbo delle popolazioni acquatiche nel periodo coincidente con l’attività riproduttiva, rispettando il relativo periodo di fermo biologico per le operazioni che possono intorbidire le acque e si dovranno adottare tutte le precauzioni possibili per mantenere habitat idonei a consentire l’insediamento, la riproduzione ed il mantenimento di popolazioni stabili. A tale riguardo, si dovranno prendere prioritariamente in considerazione le specie autoctone o sottoposte a tutela conservazionistica, presenti nel tratto sulla base dei monitoraggi ittici più recenti disponibili presso gli enti provinciali.
- 2.4 Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna selvatica, le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori dovranno tener conto della presenza di avifauna nell’area di intervento, sviluppando dettagliatamente le fasi progettuali al fine di minimizzarne le interferenze. Al proposito si dovrà porre particolare attenzione al periodo di nidificazione delle specie fino al momento dell’involto dei piccoli.
- 2.5 Si dovrà garantire che le opere non limitino la presenza e la funzione della vegetazione ripariale, in considerazione del ruolo che essa svolge nella composizione del corridoio fluviale, come previsto dal Piano paesaggistico, in un’area dove l’uso del suolo si approssima alle sponde. Si dovranno quindi prevedere, ove possibile, nei siti interessati dalle opere e dai cantieri, opportuni interventi per mantenere o ripristinare la continuità della fascia vegetata arboreo-arbustiva. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno pertanto sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa.
- 2.6 Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stagionali. Al fine di limitare l’espansione delle specie vegetali alloctone invasive, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi dovrà essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. 33-5174 del 12 giugno 2017 che ha:
 - a. aggiornato gli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio, e per le quali è necessaria l’applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento;
 - b. approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".

Tali indicazioni sono contenute nel sito web della Regione Piemonte alla pagina:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm

Si sottolinea in particolare la necessità di una corretta rimozione e di un adeguato smaltimento degli individui rimossi nel corso dei lavori, oltre che di un tempestivo

ripristino della compagine vegetazionale già all'interno della fase realizzativa dell'intervento.

- 2.7 Dovrà essere effettuata una preventiva caratterizzazione del materiale litoide movimentato dall'alveo per l'imbottimento delle sponde erose, ai fini di una verifica ex art. 185 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Corso d'opera e Post operam*

- 2.8 Dovranno essere rispettate tutte le buone pratiche connesse alle attività di cantiere per evitare la contaminazione di acqua e suolo e contenere gli effetti degli eventi accidentali, per limitare il sollevamento di polveri e procedere correttamente allo smaltimento dei rifiuti di cantiere.
- 2.9 Al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.